

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La notifica della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione

La notificazione della citazione per la [revocazione](#) di una sentenza di appello equivale, per la parte notificante, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, dovendosi ritenere che tale atto manifesti la conoscenza ad opera della parte della sentenza impugnata. Ne deriva che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo il caso in cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'[art. 398 c.p.c., comma 4](#).

NDR: in senso conforme Cass. n. 20812 del 2009, n. 14267 del 2007 e n. 1196 del 2006).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.5.2019, n. 14517

...omissis...

Fatti di causa

Con sentenza n. 3528 del 6. 8. 2014 la Corte di appello di Napoli, decidendo sugli appelli proposti da *omissis*, da una parte, e da *omissis*, dall'altra, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva in parte accolto le reciproche domande delle parti per il rispetto dei vincoli e limiti ai diritti di proprietà nei rapporti di vicinato, così provvide: dichiarò *omissis*, accogliendo così il suo appello, carente di legittimazione passiva, in quanto non più proprietario degli immobili al momento dell'introduzione del giudizio; rigettò le domande reciproche proposte dalle parti di arretramento dei fabbricati per inosservanza delle distanze legali, rilevando che nessuna delle stesse aveva fornito la prova di avere costruito per prima, risultando le dichiarazioni rese dai testi su tale circostanza in insanabile contrasto tra loro; rigettò per l'effetto le domande risarcitorie avanzate dalla parti sul presupposto della denunciata violazione; ordinò ai convenuti l'arretramento sino a un metro 1,5 dal confine dei pianerottoli e scale del loro corpo di fabbrica in quanto consentivano di esercitare un illegittimo diritto di veduta sul fondo dell'attrice, fatta salva la possibilità per gli stessi di realizzare pannelli in vetro retinato ed opaco capaci di eliminare la veduta; ordinò ai convenuti di arretrare ad un metro dal confine le tubazioni d'acqua poste sullo stesso, riformando invece il capo della decisione impugnato che li aveva condannati alla rimozione della caldaia per il riscaldamento; confermò la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda della *omissis* volta ad ottenere la chiusura del cancello dell'immobile dei convenuti, risultando che esso si apriva all'esterno verso un piazzale comune e non, come sostenuto dall'istante, nella sua proprietà esclusiva; ridusse alla metà l'importo dovuto dai convenuti per la riparazione del muro di confine e del terrapieno in parte crollati, rilevando che in base agli accertamenti svolti dalla consulenza tecnica d'ufficio, le cause del cedimento erano ascrivibili autonomamente alle singole opere eseguite da entrambe le parti; confermò il rigetto, per difetto di prova in ordine all'epoca della costruzione ed agli esborsi, della domanda della *omissis* di rimborso pro quota delle spese di costruzione della strada comune; ordinò alla *omissis* di arretrare il pozzo realizzato lungo il confine ove venivano convogliate le acque bianche e nere, perchè violava la distanza di due metri dal confine imposta dall'art. 889 c.c., e la tubazione dalla stessa realizzata collegata ad un pozzetto realizzato sulla piazzola comune ove terminava il viale di accesso, in quanto posizionato a distanza inferiore ad un metro; rigettò invece la domanda di arretramento delle tubazioni di adduzione idrica dei contatori per la ragione che tali manufatti si sviluppavano nella proprietà di un terzo, estraneo al giudizio; ordinò alla *omissis* di eliminare in parte l'aiuola dalla stessa realizzata tra la parte terminale del viale e la piazzola comune, per la parte in cui essa occupava il bene comune, per violazione del principio di pari uso posto dall'art. 1102 c.c.; rigettò l'appello dei *omissis* avverso il capo della decisione di primo grado che aveva respinto le loro domande avverso la realizzazione da parte della *omissis* di un garage interrato, rilevando che tale opera non invadeva l'altrui proprietà, e lo spostamento di muri perimetrali e di confine; rigettò infine per difetto di prova la domanda dell'attrice che lamentava un uso alterato del viale comune di accesso, per essere stato il suo uso consentito anche a terzi.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 7.9.2015, ricorre *omissis*, sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a sei motivi, *omissis* e *omissis*. Si è costituito con autonomo controricorso *omissis* La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto al suo esame del merito, il Collegio deve rilevarne l'inammissibilità del ricorso principale per essere stato lo stesso proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c..

La stessa ricorrente principale ha dedotto (pag. 3 del suo ricorso) di avere proposto domanda di revocazione avverso la sentenza della Corte di appello qui impugnata e tale circostanza risulta confermata dal controricorrente L.G., che ha prodotto in giudizio l'atto di citazione per revocazione a lui notificato in data 29. 10. 2014 e quindi eccepito la tardività del ricorso per cassazione, precisando che nel corso del relativo giudizio non era stata mai richiesta nè disposta la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione. Questa Corte ha già avuto in più occasioni modo di precisare, con riferimento a fattispecie identiche, che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per la parte notificante, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, dovendosi ritenere che tale atto manifesti la conoscenza ad opera della parte della sentenza impugnata. Né deriva che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo il caso in cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., comma 4, (Cass. n. 20812 del 2009; Cass. n. 14267 del 2007; Cass. n. 1196 del 2006), provvedimento che nel caso di specie non risulta adottato.

In applicazione di tale orientamento, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per essere stato notificato oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., soltanto in data 14.9.2015, laddove la sentenza impugnata risulta pubblicata il 6.8.2014 e la parte ha provveduto alla notifica dell'atto di citazione per revocazione in data 29.10.2014.

Con riferimento al ricorso incidentale, che è tempestivo essendo stato notificato il 16. 10. 2015, ultimo giorno utile, con il primo motivo *omissis* denunziano violazione degli artt. 872 e 873 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 11 preleggi, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto il proprio fabbricato soggetto al Piano regolatore generale del comune di Ischia, con conseguente applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, in esso richiamato, che indicava le distanze minime tra fabbricati in 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, senza considerare che tale edificio era invece stato costruito prima della sua entrata in vigore, avendo la sua edificazione avuto inizio nel 1983, mentre lo strumento urbanistico era stato adottato con delibera del 22.6.1983 e pubblicato il 18 luglio successivo. Il mezzo va ritenuto assorbito alla luce della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, dovendo reputarsi condizionato all'accoglimento del primo motivo dello stesso, con cui la ricorrente principale ha contestato il rigetto della sua domanda di arretramento del fabbricato dei convenuti, per avere il giudice di merito applicato in modo erroneo la regola della prevenzione.

Si osserva infatti che, diversamente interpretato, il mezzo appare privo di interesse, avendo da un lato la Corte di appello respinto la domanda dell'attrice e, dall'altro, non illustrando i ricorrenti incidentali le ragioni per cui la mancata applicazione del Piano regolatore generale avrebbe dovuto portare il giudicante ad accogliere la loro domanda di arretramento, tenuto conto che, al di là delle distanze in concreto applicabili, la statuizione di rigetto delle reciproche domande delle parti appare fondata sul diverso presupposto che nessuna di esse aveva fornito la prova di avere costruito per prima e così imposto in forza di tale fatto alla controparte il rispetto della distanza prevista. Il secondo motivo denuncia vizio di omessa motivazione per non avere la Corte di appello considerato, ai fini dell'applicazione della regola della prevenzione, il fatto decisivo che il casotto della controparte T., oggetto della domanda di arretramento avanzata dai convenuti, era costituito, al momento della sua

edificazione, da una struttura precaria di pali in ferro e copertura in lamiera, mentre ora aveva un piano fuori terra ed uno interrato, con l'effetto che ai fini del criterio della prevenzione la Corte avrebbe dovuto considerare il manufatto originario e quindi accertare che quello esistente era una costruzione diversa, edificata dopo quella dei ricorrenti incidentali.

Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 873 c.c., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato, ai fini dell'applicazione del principio della prevenzione, la trasformazione edilizia posta in essere dalla controparte, risultando dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla prova per testi che al posto della originaria struttura in lamiera e paletti di ferro era stata realizzato un organismo edilizio nuovo.

Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono inammissibili, in quanto introducono un sindacato sulle prove non consentito in sede di giudizio di legittimità.

Costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso.

Si osserva inoltre che nel caso di specie i ricorrenti richiamano a fondamento delle censure l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio secondo cui la modifica della costruzione di cui si discute aveva avuto ad oggetto la realizzazione di un altro piano completamente interrato. Ora, tale modifica è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che ha richiamato la conclusione dello stesso consulente secondo cui tale innovazione era irrilevante ai fini del rispetto delle distanze legali, non trovando la relativa normativa applicazione per le costruzioni che, come quella in questione, sono realizzate al di sotto del piano di campagna. Tale motivazione non risulta investita in modo specifico dai motivi, che pertanto, anche sotto tale profilo, appaiono inammissibili.

Il quarto motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 872,873 e 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di risarcimento danni per la violazione da parte della T. delle distanze legali, che invece la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere una volta accertato che la costruzione eseguita dalla controparte era un organismo edilizio nuovo rispetto a quello originario, realizzato in epoca successiva alla costruzione dei convenuti.

Il motivo, in quanto strettamente dipendente dall'accoglimento dei precedenti motivi tendenti a dimostrare l'illegittimità della costruzione eseguita dalla controparte, si dichiara assorbito dal rigetto dei motivi suddetti.

Il quinto motivo, che denuncia violazione artt. 112 e 342 c.p.c., lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla domanda dei convenuti appellanti in via principale che nei richiamare l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, che aveva rilevato " uno sconfinamento da parte dell'attrice rappresentato nell'Allegato al della superficie colorata in rosa... nella proprietà dei convenuti ", avevano chiesto la condanna della controparte a restituire le superfici particolari e comuni usurpate, ripristinando lo stato dei luoghi.

Anche questo motivo è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata, richiamata interamente dai ricorrenti in via incidentale ai fini dell'esposizione dei fatti, senza ulteriori aggiunte e integrazioni, emerge che gli appellanti avevano lamentato l'usurpazione da parte della T. di "superfici comuni site tra la parte terminale del viale e l'inizio della piazzola comune, ampliando un'aiuola posta a confine tra la detta piazzola ed invadendo quest'ultima sino ad inglobarne l'area racchiusa all'intero" e dedotto altresì che la controparte aveva "spostato i suoi muri perimetrali e di confine all'interno dell'area di sedime del viale inglobando parte della sua superficie".

Tanto precisato, si osserva che la sentenza impugnata si è pronunciata, accogliendola, sulla domanda di ripristino dell'aiuola e di restituzione dell'area comune ed altresì sulla domanda, in questo caso rigettandola, relativa all'asserito spostamento dei muri perimetrali e di confine all'interno dell'area di sedime del viale, reputando che il fatto lamentato non aveva ricevuto compiuto riscontro, cioè non era stato provato.

Sulla base di tali rilevamenti il motivo va dichiarato inammissibile non avendo i ricorrenti indicato in modo puntuale e preciso né l'oggetto della domanda il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, in modo tale da configurarla come diversa e distinta rispetto alle altre domande che lamentavano l'indebita occupazione di beni ad opera della controparte. Tale diversità non appare infatti evidente dall'esposizione dei fatti di causa e del motivo, apparendo incerto se lo sconfinamento con essa lamentato si riferisse a superfici o aree diverse da quelle oggetto delle altre domande esaminate dalla Corte di merito.

Sotto altro profilo il ricorso incidentale trascura di indicare in quale atto la domanda di cui si lamenta l'omesso esame sarebbe stata proposta, limitandosi la censura a richiamare l'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio, ma senza precisare in quale atto del giudizio di primo grado era stata formulata, dato questo che non si rinviene né nel ricorso né nella sentenza impugnata e integra elemento essenziale ai fini della ricorrenza del vizio di omessa pronuncia, potendo il dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda configurarsi in ordine alle sole domande ritualmente proposte. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità in ordine alla effettiva e rituale proposizione della domanda di cui denuncia l'omessa pronuncia.

Nulla infine si dispone, infine, sul sesto motivo di ricorso incidentale, che lamenta la mancata riproduzione nel dispositivo della sentenza di appello della prescrizione contenuta in motivazione, laddove, in alternativa alla condanna all'arretramento dal confine dei pianerottoli e scale del loro corpo di fabbrica, ha riconosciuto ai convenuti la possibilità di apporre pannelli in vetro retinato od opaco idonei ad eliminare la possibilità di vendita sul fondo della controparte, tenuto conto che la parte stessa qualifica il motivo come condizionato, sia pure al mancato accoglimento della istanza di correzione della sentenza, e che comunque la facoltà in discorso, pur non riprodotta nel dispositivo, è comunque affermata nel corpo della decisione.

In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale infondato.

Atteso l'esito del giudizio, si dispone la compensazione delle spese tra la ricorrente principale ed i ricorrenti in via incidentale. La ricorrente principale è invece condannata, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese in favore del controricorrente L.G., come liquidate in dispositivo.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e dei ricorrenti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale di *omissis* e rigetta quello incidentale di *omissis*; compensa tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali le spese di giudizio e condanna la ricorrente principale *omissis* al pagamento delle spese in favore di *omissis*, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale.